



*Procura Generale della Repubblica  
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE  
(art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

della  
SEZIONE SESTA PENALE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 9.2. 2023

**Ruolo** n. 12 (n. 42573/2022 R.G.)

**Ricorrente:**

**Ricorre contro:** Sentenza della Corte di Appello di ..... del

**Procedimento di estradizione- omessa emissione e notifica del decreto di citazione da parte del Presidente della Corte per la celebrazione del giudizio- Avviso dato alle parti informa orale all'esito della udienza prevista dall'articolo 717 cpp- Nullità- Sussistenza**

**IL PUBBLICO MINISTERO**

Rileva quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta la violazione dell'articolo 704 comma I cpp e, conseguentemente, dell'articolo 179 comma I cpp in relazione alla omessa emissione e notifica di un decreto di citazione da parte del Presidente della Corte di Appello per la celebrazione del giudizio di estradizione;

in particolare, si evidenzia che il rinvio all'udienza prevista ai sensi dell'articolo 704 comma I cpp è avvenuto, nel caso di specie, in forma orale all'esito della udienza contemplata- nell'ambito della fase cautelare- dall'articolo 717 cpp e dedicata alla audizione dell'estradando.

Con il secondo motivo si rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione nel punto in cui la Corte di Appello di ..... ha concesso l'extradizione in relazione agli stessi reati per i quali si era già espressa l'Autorità giudiziaria dell'Ungheria, la quale, ricevuta identica istanza sempre dalla Autorità giudiziaria degli Stati Uniti, aveva opposto un diniego.

Con il terzo motivo si segnala la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla mancata valutazione da parte della Corte di Appello di ..... della identità degli atti posti a base del procedimento celebratosi in Italia per il delitto di riciclaggio, e non anche per il delitto di associazione, nei confronti del ricorrente e rispetto al quale è stata emessa sentenza irrevocabile di condanna attualmente in fase di esecuzione.

Al riguardo la difesa, evidenziando che ai sensi dell'articolo 706 cpp il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione è esteso anche al merito, invoca un accertamento sulle ragioni per le quali il delitto di associazione non risulta essere stato contestato in Italia, mentre costituisce il titolo posto a fondamento della richiesta di estradizione.

Si sollecita, in particolare, una integrazione del materiale probatorio già trasmesso dalla Autorità giudiziaria statunitense, al fine specifico di verificare se resti confermata l'insussistenza della fattispecie associativa- così come emerso dal procedimento instauratosi e conclusosi in Italia- oppure se tale delitto emerga da atti ulteriori e diversi; segnala la difesa la decisività dell'accertamento dal momento che in assenza di risultanze documentali ulteriori dovrebbe pervenirsi al rigetto della istanza dell'Autorità giudiziaria statunitense, rientrando la fattispecie in un'ipotesi di ne bis in idem per essersi già espressa in senso negativo l'Autorità giudiziaria italiana sullo stesso reato, costituente titolo per la richiesta estradizione.

Il primo motivo di ricorso è fondato e, allo stato, assume effetto assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa.

Come si evince dalla lettura del verbale della udienza tenutasi il 12.8.2022 ai sensi dell'articolo 717 cpp per l'audizione dell'estraddando sottoposto alla misura cautelare, all'esito di quell'attività il consigliere delegato della Corte di Appello ha disposto il rinvio per la decisione sulla richiesta di estradizione al 7.10.2022; la decisione è stata, poi, assunta alla successiva udienza del 27.10.2022.

Non v'è dubbio che l'udienza davanti alla Corte di Appello, non sia stata preceduta dalla emissione e dalla notifica del decreto che doveva essere comunicato al Procuratore Generale e che andava notificato alla persona della quale è richiesta l'extradizione ed al suo difensore (oltre che all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente) almeno dieci giorni prima a pena di nullità, così come espressamente previsto dall'articolo 704 comma I cpp.

E' altresì indubbio che l'omessa notifica del decreto di cui all'articolo 704 comma I cpp rientri a pieno titolo nel novero delle nullità assolute ed insanabili di cui all'articolo 179 comma I cpp.

In presenza di una nullità assoluta e non sanabile, deve convenirsi con la difesa che alcun effetto di sanatoria può farsi derivare dalla conoscenza aliunde della data della udienza e dalla comparizione della parte interessata.

In particolare, non può attribuirsi effetto equipollente all'avviso dato alle parti a margine della udienza tenutasi ex articolo 717 cpp in data 12.8.2022, dovendosi rilevare l'autonomia della fase cautelare rispetto al procedimento nel quale la decisione sulla richiesta di estradizione deve essere assunto, così chiaramente delineandosi un difetto di legittimazione in capo al consigliere, delegato per la sola adozione delle attività previste dagli articoli 716 ss cpp, ad adottare il decreto che introduce al procedimento ai sensi dell'articolo 704 cpp.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di Cassazione annulli l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di ..... per l'ulteriore corso.

Roma, 19 dicembre 2022

Il Sostituto Procuratore Generale  
Vincenzo Senatore

**Il contenuto del file è corrispondente alla requisitoria depositata in cancelleria**

**LA PRESENTE REQUISITORIA VALE QUALE MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL  
CASO DI RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE**